

Rapporto al messaggio 1488

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 17 novembre 1967 concernente il disegno di legge che modifica quella sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954, il disegno di legge che modifica quella sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 e il disegno di legge che modifica la legge organica comunale del 1 marzo 1950

Il Consiglio di Stato con il suo messaggio n. 1488 vi propone alcune modificazioni delle leggi elettorali di stretto carattere tecnico e procedurale, che non incidono affatto sul modo di esprimere il voto.

Le modificazioni riguardano segnatamente:

- il termine di deposito delle liste e il termine entro il quale la proposta di una lista diventa definitiva;
- le conseguenze dell' inosservanza del termine di grazia concesso per rimediare alle irregolarità di una proposta;
- il termine di grazia per rimediare ai difetti della dichiarazione di congiunzione e per rimediare alla incompletezza delle condizioni poste per il ritiro di una proposta e per la riduzione del numero dei candidati;
- il termine per designare i subentranti quando una lista è esaurita;
- gli orari di scrutinio;
- la data di riunione dell' ufficio di accertamento;
- l' attribuzione di seggi laddove è esaurita l' assegnazione per quoziente e per frazioni;
- l' art. 162 LVE;
- le contestazioni circa i presupposti di legittimità dell' accompagnamento di un elettore da parte di terzi;
- a titolo transitorio la data d' elezione per il rinnovo dei poteri comunali.

Le nuove soluzioni proposte dal Consiglio di Stato agevolano l' esercizio dei diritti politici e risolvono alcuni casi di interpretazione delle norme elettorali. Corrispondono ad esigenze sentite o addirittura alla pratica già adottata dalla giurisprudenza. Come già detto si tratta solo di modificazioni di ben limitata portata procedurale, che non travisano la primitiva ratio legis delle leggi elettorali. Quel che importa è di esaminare se le nuove norme dal profilo puramente tecnico si presentano come le più ragionevoli.

La vostra Commissione ha in massima parte adottato tal quali le proposte del Consiglio di Stato.

Sono intervenute discussioni quanto al testo del nuovo capoverso che il Consiglio di Stato ha proposto di aggiungere all' art. 161 della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

Il Consiglio di Stato ha previsto che i seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciò in conformità a un criterio già adottato dalla prassi.

La vostra Commissione a maggioranza ha preferito un altro criterio che è quello per cui il o i seggi che non possono essere assegnati né per quoziente, né per frazione vanno attribuiti alla lista o alle liste che nella distribuzione dei rimanenti seggi per frazioni disponevano della o delle frazioni maggiori.

Per quel che concerne l' art. 68 della legge suindicata la vostra Commissione all' unanimità ha previsto orari diversi da quelli proposti dal Consiglio di Stato, per venire incontro alle nuove esigenze della vita sociale sentite indifferentemente da tutti i Comuni a prescindere dal numero più o meno elevato dei cittadini iscritti in catalogo.

A seguito dell' emendamento portato all' art. 68 si è dovuto modificare pure l' art. 69, infatti l' estensione degli orari normali di scrutinio approvata dalla Commissione doveva avere forzatamente come conseguenza un cambiamento della disciplina dello scrutinio anticipato.

A parte i rilievi esposti sopra a proposito degli emendamenti approvati rispetto al testo del Consiglio di Stato la vostra Commissione vuole particolarmente sottolineare l' esigenza di una revisione di fondo delle leggi elettorali, soprattutto nel senso che l' espressione di voto abbia ad avere un significato positivo (e non negativo come si verifica con le vigenti leggi). Si fa affidamento sulla affermazione fatta dal Consiglio di Stato nel senso che una parziale riforma di natura sostanziale è già allo studio da qualche tempo e ci si attende pertanto di poter esaminare quanto prima le relative proposte.

La Commissione esprime pure un invito al Consiglio di Stato a voler esaminare la possibilità di eliminare nei piccoli Comuni lo scrutinio alla domenica.

Per i suaccennati motivi la Commissione della Legislazione vi propone di adottare i nuovi disegni di legge come alle proposte del Consiglio di Stato, tranne le lettere f), g) e 1) dell' art. 1 del disegno di legge che modifica quella sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954, che vanno sostituite dai disposti che seguono:

f) L'art. 68 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 68

Dello scrutinio

a) Orario

Lo scrutinio ha luogo:

- a) nei Comuni con 300 o meno cittadini iscritti in catalogo, dalle ore 9 alle 12 della domenica;
- b) nei Comuni con più di 300 e meno di 800 iscritti in catalogo, dalle ore 14 alle 18 del sabato e dalle 9 alle 12 della domenica;
- c) nei Comuni aventi 800 e più cittadini iscritti in catalogo, dalle ore 14 alle 19 del sabato e dalle 9 alle 12 della domenica;
- d) in tutti i Comuni dalle ore 17 alle 19 del venerdì precedente.

g) i capoversi primo e secondo dell'art. 69 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 69

b) Orari straordinari

Il Consiglio di Stato, su domanda o d' ufficio può autorizzare od ordinare, sia per casi singoli, sia per circostanze generali una estensione degli orari di scrutinio in uno o più Comuni, rispetto a quanto previsto dall' articolo precedente.

Lo scrutinio straordinario può essere segnatamente previsto per cittadini impiegati di un pubblico servizio che non hanno la possibilità di votare negli orari normali.

l) All'art. 161 a aggiunto un sesto capoverso del seguente tenore:

Art. 161

6 I seggi che non possono essere assegnati né per quoziente né per frazione vengono attribuiti alla o alle liste che hanno ottenuto oltre i quozienti la o le frazioni maggiori.

Per la Commissione della Legislazione:

P. F. Barchi, relatore

Ballinari - Bignasca - Jelmini - Lepori - Maino

Riva, con riserva - Snider - Tamburini, con riserva.

